



LABORATORIO DI SICUREZZA SUL LAVORO

LA GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO NEI LUOGHI DI LAVORO



Premessa

L'amiante (o asbesto) è un materiale fibroso, costituito da fibre minerali naturali appartenenti ai silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli, utilizzato ampiamente nel passato in particolare come isolante o coibente e, secondariamente, come materiale di rinforzo e supporto per altri manufatti sintetici (mezzi di protezione e tute resistenti al calore). L'amiante di solito si ritrova in forma compatta, inglobato in una matrice cementizia (cementoamiante in copertura, canne fumarie ecc.) o in altre matrici (pavimenti in linoleum, pareti, pannelli ecc.), ma è possibile trovarlo anche in forma friabile, più pericolosa, nel caso di utilizzo come insonorizzante o isolante sui controsoffitti e/o sulle pareti. La liberazione di fibre di amianto all'interno degli edifici, dove è presente, può avvenire per lento deterioramento dei materiali costitutivi (isolanti o coibenti), per danneggiamento diretto degli stessi da parte degli occupanti o per interventi di manutenzione inappropriata.

L'Italia ha provveduto, tra le prime nazioni in ambito europeo ed internazionale, a mettere al bando l'amiante con la legge 257/1992 e ad emanare norme tecniche di settore, volte alla tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita.

Sono stati stabiliti numerosi provvedimenti normativi ed applicativi volti, tra l'altro, a definire le modalità di censimento dei siti con presenza di amianto, di valutazione del rischio specifico, di gestione dei manufatti contenenti amianto, di attuazione degli interventi di bonifica, nonché di gestione e smaltimento dei Rifiuti contenenti amianto (Rca). Tale legge pur stabilendo il divieto di estrazione - importazione - esportazione - commercializzazione - produzione di amianto, di prodotti di amianto, di prodotti contenenti amianto, ha consentito l'utilizzo di quanto già prodotto fino al 2005 e tuttora non impone l'obbligo di dismissione di tale sostanza o dei materiali che la contengono in edifici, impianti, mezzi di trasporto, etc. Ne consegue che le quantità ancora in posto di Materiali contenenti amianto (Mca) in diversi ambiti di vita e di lavoro sono ancora molto rilevanti. Il bando totale nell'Europa comunitaria è stato sancito con la Direttiva 1999/77/CE e fissato al 1° gennaio 2005.



Patologie asbesto-correlate

L'amianto è un minerale fibroso piuttosto friabile e una delle sostanze più pericolose per la salute umana, causa di malattie all'apparato respiratorio; la sua pericolosità dipende dalla capacità dei materiali che lo contengono di rilasciare fibre potenzialmente respirabili: infatti quando queste sono disperse nell'aria per effetto di qualsiasi sollecitazione (manipolazione/lavorazione, vibrazioni, correnti, etc.) se vengono inalate, si concentrano nei bronchi, negli alveoli polmonari e nella pleura, provocando danni irreversibili.

Gli effetti nocivi sono dovuti all'instaurazione di meccanismi patogenetici di natura irritativa, degenerativa e cancerogena prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio. I rischi per la salute sono rappresentati dalla possibilità di contrarre le seguenti patologie:

- asbestosi: processo degenerativo polmonare con formazione di cicatrici fibrose sempre più estese, che provocano ispessimento e indurimento del tessuto polmonare (fibrosi interstiziale progressiva), con conseguente riduzione dello scambio di ossigeno fra aria inspirata e sangue, che determina nel tempo una grave insufficienza respiratoria; si manifesta per esposizioni medio-alte ad amianto e per tempi prolungati
- cancro (o carcinoma) polmonare: presenta una latenza di 15-20 anni dal momento dell'esposizione ed anche per questa patologia è stata riscontrata una stretta relazione con la quantità di asbesto inalata; il rischio è aggravato dall'abitudine al fumo di sigaretta
- mesotelioma pleurico-peritoneale: tumore maligno che interessa le membrane sierose di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi addominali (peritoneo): è causato tipicamente da esposizione ad amianto e si manifesta anche dopo 25-40 anni dall'esposizione. Allo stato delle conoscenze scientifiche; non è possibile stabilire un livello di esposizione minimo a fibre di amianto al di sotto del quale non sussista il rischio di contrarre il mesotelioma, patologia dal decorso rapido e mortale
- altre neoplasie: l'esposizione ad amianto è associata anche a tumori del tratto gastro-intestinale e della laringe
- placche pleuriche: ispessimenti del tessuto connettivo della pleura polmonare, talora calcificati, che si verificano anche a basse dosi.

La tutela nei luoghi di lavoro

La protezione dei lavoratori dall'amianto è trattato nell'ambito del D.Lgs 81/08 dal Titolo IX Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto" che però specifica subito all'articolo 246 che: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate". Di conseguenza le norme contenute nel Titolo IX Capo III del D.Lgs. n. 81/08 non si applicano a lavoratori che operano all'interno di strutture contenenti amianto, a meno che essi non siano addetti a manutenzione, rimozione, smaltimento dell'amianto. Per i lavoratori che operano all'interno di strutture contenenti amianto, ma che non sono chiamati a intervenire direttamente sull'amianto, si applica, come specificato dall'articolo 246 del D.Lgs. n. 81/08 sopra citato, la Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". La L.257/92 si applica altresì ai visitatori (non lavoratori) di edifici che ospitano lavorazioni e agli occupanti di edifici non destinati a luoghi di lavoro (case private, condomini).



Corso di Laurea Interateneo
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO



Le norme di prevenzione disciplinate dal D.Lgs. n. 81/08 riguardano tutti i campi di possibile esposizione e, tra l'altro, comprendono obblighi relativi a:

- modalità per la rimozione
- manutenzione dei materiali
- sorveglianza sanitaria
- smaltimento dei rifiuti
- formazione e informazione di lavoratori e potenziali esposti
- metodi di indagine e analisi oltre che bonifiche dei siti inquinati.

In caso di bonifica di materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve predisporre un piano di lavoro e inviarlo all'organo di vigilanza prima dell'inizio delle lavorazioni. Durante le bonifiche la produzione di polveri e la concentrazione di amianto nell'aria deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, deve essere inferiore al valore limite di esposizione di 0,1 fibre per centimetro cubo d'aria (pari a 100 fibre/litro) come media ponderata su otto ore.

Il numero dei lavoratori esposti deve essere ridotto al minimo e questi devono sempre utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie adeguati alla concentrazione di fibre di amianto e tali da garantire che nell'aria filtrata all'interno del Dpi (Dispositivo di Protezione Individuale) vi sia un valore non superiore a 1/10 del limite, cioè 10 fibre/litro. Il Datore Lavoro provvede affinché i luoghi in cui si svolgono tali attività siano chiaramente delimitati e segnalati da cartelli, accessibili esclusivamente agli addetti ai lavori, con divieto di fumo, i lavoratori abbiano a disposizione adeguati Dpi e aree per alimentarsi senza rischio di contaminazione, gli indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'azienda, riposti in luoghi separati e puliti dopo l'uso. L'impiego dei Dpi deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati e l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione; tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; i materiali contenenti amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi, i rifiuti raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile.

Per quanto riguarda in particolare le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, la L.257/92, prevede all'articolo 6, comma 3 che: "Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f)". Il relativo Decreto attuativo è il Decreto Ministeriale del 06/09/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto" (nel seguito "D.M.06/09/94").

Ai fini degli interventi di bonifica, il D.M.06/09/94 presuppone la classificazione dei materiali contenenti amianto distinguendo tre grandi categorie:

- 1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
- 2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
- 3) una miscelanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall'eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell'ambiente che possono venire inalate dagli occupanti. Il criterio più importante da valutare in tal senso è rappresentato dalla friabilità dei materiali: si definiscono friabili i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere mediante la semplice pressione delle dita. I materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni di acqua) e possono essere facilmente danneggiati nel corso di interventi di manutenzione o da parte degli occupanti dell'edificio, se sono collocati in aree accessibili.



Corso di Laurea Interateneo
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO



In base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

- Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
- Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Da tale definizione appare evidente come, all'interno dei materiali friabili contenenti amianto vanno ricompresi non solo l'amianto in fiocco o in matrice fibrosa, ma anche l'amianto in lastre o in tubazioni (cemento amianto) se, a causa della degradazione derivante da agenti atmosferici, vibrazioni, urti, lavorazioni, ecc., esso presenta la possibilità di rilasciare fibre in ambiente per il semplice contatto, per interventi di manutenzione o addirittura per effetti ambientali (vento, correnti d'aria, vibrazioni, infiltrazioni di acqua, ecc.)

Una volta che il materiale contenente amianto è stato individuato, localizzato, classificato e censito, si devono definire gli interventi di bonifica del materiale che per le sue caratteristiche intrinseche (in matrice fibrosa, floccato o compatto), stato di conservazione ed esposizione ad agenti esterni (correnti d'aria, infiltrazioni di acqua, vibrazioni) può causare rilascio di fibre di amianto, comportando esposizione degli occupanti dell'edificio superiore ai limiti definiti dal D.M.06/09/94 e sopra richiamati.

Secondo il punto 3 del D.M.06/09/94 (carattere corsivo e quindi norma non prescrittiva), a seguito della rilevazione di materiale contenente amianto, in funzione dello stato del materiale stesso: "I provvedimenti possibili possono essere: - restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento (modifica del sistema di ventilazione in presenza di correnti d'aria che erodono il rivestimento, riparazione delle perdite di acqua, eliminazione delle fonti di vibrazioni, interventi atti ad evitare il danneggiamento da parte degli occupanti) [...]; - intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto: la bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edifici o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre".

Il D.M.06/09/94 ha individuato tre tecniche di bonifica dell'amianto in matrice fibrosa o compatta:

- incapsulamento;
- confinamento;
- rimozione.

L'incapsulamento è una verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria. Il confinamento dei manufatti con amianto è una tecnica che ha l'obiettivo di evitare la dispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto o con l'installazione di una barriera a tenuta di polvere che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio.

La rimozione dei materiali contenenti amianto permette di eliminare il problema dell'amianto in modo definitivo, ma è anche quella più complessa da realizzare da un punto di vista tecnico ed è quella che presenta la maggiore possibilità di fibre di amianto in atmosfera, se non correttamente eseguita. Inoltre la rimozione dell'amianto, per i pericoli di dispersione di fibre in atmosfera, deve essere eseguita solo da ditte specializzate e autorizzate secondo procedure ben determinate, definite dal D.Lgs.81/08.



Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Nell'ambito del corso verrà effettuato un inquadramento del rischio amianto in ambito lavorativo, con particolare riferimento alle attività di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, fornendo le conoscenze di base relativamente a:

- caratteristiche chimico-fisiche dell'amianto e dei materiali contenenti amianto;
- effetti sulla salute connessi all'esposizione ad amianto;
- normativa di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- tecniche di bonifica e misure di prevenzione e protezione da intraprendere;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- attività di campionamento dell'aria al fine di determinare la concentrazione delle fibre aerodisperse;
- iter procedurali e figure professionali coinvolte.

Organizzazione del corso e metodologia laboratoriale

Il corso è strutturato in una parte di didattica frontale ed una parte di esercitazione pratica.

Nell'ambito della sessione laboratoriale verranno condotte delle esercitazioni in gruppi di lavoro simulando la predisposizione di piani di lavoro per interventi di bonifica su materiali contenenti amianto di diversa tipologia.

Programma

1. L'amianto: cos'è; dove e come è possibile trovare l'amianto
2. Effetti sulla salute conseguenti all'esposizione ad amianto
3. Normativa di riferimento per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
4. Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice friabile
 - 4.1 Tecniche di bonifica
 - 4.2 Corrette procedure operative di lavoro dell'attività di bonifica amianto in matrice friabile
 - 4.3 Presentazione teorico-pratica delle principali problematiche che si possono riscontrare nei cantieri di bonifica
 - 4.4 Criteri per il rilascio del certificato di restituzione degli ambienti
5. Modalità e tecniche di bonifica da amianto in matrice compatta
 - 5.1 Tecniche di bonifica
 - 5.2 Corrette procedure operative di lavoro dell'attività di bonifica amianto in matrice compatta
 - 5.3 Presentazione teorico-pratica delle principali problematiche che si possono riscontrare nei cantieri di bonifica
6. Il piano di lavoro
7. I dispositivi di protezione individuale specifici per le attività di bonifica da amianto
 - presentazione;
 - uso corretto e manutenzione
 - principali problematiche relative all'utilizzo dei DPI;
8. Le figure previste nell'ambito del cantiere di bonifica e le loro responsabilità
9. Modalità operative nella gestione del rifiuto contenente amianto



Riferimenti bibliografici

- BONIFICA DA AMIANTO: ITER PROCEDURALI E FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE – INAIL 2020
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-bonifica-da-amianto-iter-procedurali-e-figure.pdf>
- LE MALATTIE ASBESTO-CORRELATE – INAIL 2021
<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-le-malattie-asbesto-correlate.pdf>

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

Legge 27/3/92 n.257 – Norme relative alla cessazione dell'amianto

La Legge n.257 del 1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto. La legge per una sua completa attuazione prevedeva l'emanazione di numerosi decreti attuativi. Di questi i principali sono qui richiamati.

Decreto-legge 5/6/93, n.169 coordinato con legge di conversione 4/8/93, n.271 recante "Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto"

La legge modificato l'articolo 13 della legge 257/92, prevedendo che per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, venga moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5. Il coefficiente è stato poi modificato con Legge 24 novembre 2003, n. 326.

D.P.R. 8/8/94 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

È un decreto attuativo della L.257/92. Si prevedono i censimenti relativi alla presenza di manufatti in amianto e i contenuti minimi dei corsi di formazione per i responsabili dei cantieri di bonifica, gli addetti alle bonifiche ed i funzionari addetti ai controlli. Inoltre si forniscono gli indirizzi per la redazione dei piani regionali.

D.M. 6/9/94 - Ministero della Sanità – Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Vi sono riportate le norme tecniche, quali i criteri di scelta della bonifica e le modalità per effettuarle concretamente e correttamente.

D.M. 26/10/95 – Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili.

Contiene la normativa specifica riguardante l'amianto nei mezzi rotabili.

D.M. 14/5/96 – Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n.257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Contiene le metodologie tecniche dedicate a problematiche particolari, quali la valutazione del rischio dei siti industriali dismessi, la manutenzione delle unità prefabbricate contenenti amianto, i criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito di acqua. Vi sono contenuti anche i requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto.

D.M. 12/2/97 - Criteri per l'omologazione dei prodotti sostituiti dell'amianto.

Si forniscono le caratteristiche dei materiali che possono sostituire l'amianto, quali ad esempio il fatto che questi non siano classificabili con agenti cancerogeni.

D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18/3/03 – Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'art. 20 della legge 23/3/01

Si prevedono dettagliati criteri per effettuare la mappatura delle zone interessate dalla presenza dell'amianto.

D.M. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29/7/04, n.248 – Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto Adotta i disciplinari tecnici previsti dalla legge 257/92 riguardanti le modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche. Nei disciplinari sono individuati anche i processi di trattamento dei rifiuti contenenti amianto che rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come materia prima.



Corso di Laurea Interateneo
TECNICHE DELLA PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO



D.Lgs. 81/08 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta della vigente normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. Il Capo III del titolo IX (sostanze pericolose) riguarda la "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto". Fornisce indicazioni inerenti la valutazione dei rischi, la presentazione delle notifiche o dei piani di bonifica amianto, le misure di prevenzione / protezione da adottare e gli obblighi nei confronti dei lavoratori relativi all'informazione / formazione / sorveglianza sanitaria.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 30/11/09, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

La direttiva razionalizza le modificazioni subite dalla precedente direttiva 83/477/CEE del 19 settembre 1983, dettando misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all'amianto e prevedendo l'impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute dei lavoratori.

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014 e, in particolare, i macro-obiettivi 2.7 e 2.8 relativi rispettivamente alla "Prevenzione delle malattie professionali" e alla "Protezione della popolazione dai rischi di origine ambientale"

Il Piano Nazionale, considerato che "La mortalità per mesotelioma da amianto eguaglia la mortalità per infortuni, compresi quelli stradali, e il picco della curva epidemica è previsto nel periodo 2015-20, prevede la piena operatività della strategia nazionale di contrasto del rischio amianto e di tutela degli esposti.

Normativa regionale

Decreto del presidente della Giunta 11 ottobre 1996, nm.0376/Pres. - Approvazione del "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto"

Il decreto approva il Piano Regionale Amianto previsto dall'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e

D.P.R. 8 agosto 1994. Nel Piano si prevede fra l'altro l'attuazione del censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali contenenti amianto, la formazione per gli operatori pubblici, l'acquisto di strumentazione analitica.

L.R. 22/2001 - Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati.

La legge prevede l'istituzione presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali della Commissione regionale sull'amianto, l'istituzione del registro degli esposti e l'informazione alla popolazione ed agli operatori sanitari riguardo alle patologie asbestocorrelate.

Delibera 4092 dd. 17/12/ 2003 L. R. 22/2001 - art. 3: Istituzione del registro regionale degli esposti ad amianto.

Al registro regionale ex esposti ad amianto, previsto dalla LR 22/2001 ed istituito con DGR 4092/2003, possono iscriversi tutti i cittadini residenti nella Regione Friuli - Venezia Giulia previa compilazione della domanda sul modello disponibile presso il CRUA, e sul sito internet dell'AAS 2 Bassa Friulana - Isontina o della Regione.

Delibera di Giunta Regionale n.1279 d.d. 08.05.2003 "Istituzione del Centro Operativo Regionale per la rilevazione dei casi di mesotelioma"

e

Delibera di Giunta Regionale n. 1195 d.d. 28.06.2012 "LR 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS2 Isontina di funzioni di rilevanza regionali e di coordinamento della salute e della sicurezza sui rischi connessi all'amianto",

Con queste due delibere istituisce il Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) presso la sede dell'allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina nella sede di Monfalcone;

Delibera 250 dd.19/2/ 2016 – Percorso socio-sanitario assistenziale del soggetto esposto o ex esposto ad amianto nella regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione

Richiamando l'iscrizione al registro regionale ex esposti all'amianto dà indicazioni sulle modalità di esenzione dal ticket per i soggetti iscritti a detto registro che non godano di altro motivo di esenzione (età / reddito, invalidità, esenzione per patologia specifica, ...). La stessa delibera indica quali siano gli accertamenti sanitari di I livello.